

REGOLAMENTO (UE) N. 349/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2010

relativo all'autorizzazione del chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) La domanda riguarda l'autorizzazione del chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».

(4) Dal parere dell'autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») del 12 novembre 2009 ⁽²⁾ e in combinato disposto con il parere del 16 aprile 2008 ⁽³⁾ risulta che il chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina non ha effetti avversi sulla salute animale e umana o sull'ambiente. In base al parere del 16 aprile 2008 l'impiego del preparato può essere considerato come fonte di rame disponibile e soddisfa i criteri di additivo nutrizionale per tutte le specie animali. L'autorità

raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utilizzatori. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, si può autorizzare l'impiego del preparato descritto nell'allegato del presente regolamento.

(6) Tale preparato era già stato autorizzato quale additivo nell'alimentazione animale per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1253/2008 della Commissione, del 15 dicembre 2008, relativo all'autorizzazione del chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina quale additivo nell'alimentazione animale ⁽⁴⁾. Detto regolamento va abrogato.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato medesimo.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1253/2008 è abrogato.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ *The EFSA Journal* (2009) 7(11) pag. 1382.

⁽³⁾ *The EFSA Journal* (2008) 693, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 337 del 16.12.2008, pag. 78.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						Tenore dell'elemento (Cu) in mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi									
3b4.10	—	Chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina	<p>Caratterizzazione dell'additivo:</p> <p>Chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina contenente il 18 % di rame e tra il 79,5 e l'81 % di acido(2-idrossi-4-metiltilio)butanoico olio minerale: ≤ 1 % CAS: 292140-30-8</p> <p>Metodo analitico ⁽¹⁾: Atomic Absorption Spectrometry (AAS), spettrometria ad assorbimento atomico</p>	Tutte le specie	—		<p>Bovini</p> <p>— Bovini prima dell'inizio della ruminazione, compresi i succedanei complementari del latte 15 (in totale)</p> <p>— Altri bovini: 35 (in totale)</p> <p>Ovini: 15 (in totale)</p> <p>Suinetti fino a 12 settimane: 170 (in totale)</p> <p>Crostacei: 50 (in totale)</p> <p>Altri animali: 25 (in totale)</p>	<p>1) L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2) Sicurezza dell'utilizzatore: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.</p> <p>3) L'etichetta contiene la seguente dicitura:</p> <p>— destinato all'alimentazione degli ovini se il tenore di rame nel mangime è superiore a 10 mg/kg: «il tenore di rame in questo mangime può causare l'avvelenamento di talune specie di ovini»,</p> <p>— destinato all'alimentazione di bovini dopo l'inizio della ruminazione se il tenore di rame nel mangime è inferiore a 20 mg/kg: «il tenore di rame in questo mangime può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo».</p>	14 maggio 2020

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://www.irmm.jrc.be/crl_feed_additives